



Stampa e Informazione

Corte di giustizia dell'Unione europea

COMUNICATO STAMPA n. 98/13

Lussemburgo, 5 settembre 2013

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-385/12
Hervis Sport- és Divatkereskedelmi Kft / Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-
dunántúli Regionális Adó Főigazgatósága

L'avvocato generale Kokott non ravvisa nell'imposta straordinaria ungherese sull'attività di commercio al dettaglio una discriminazione nei confronti delle imprese straniere

L'imposta straordinaria potrebbe peraltro violare la normativa dell'Unione in materia di IVA

Ai fini della copertura del maggior fabbisogno finanziario determinato dalla crisi finanziaria ed economica l'Ungheria ha introdotto nel 2010 un'imposta su determinate attività di commercio al dettaglio. Tale imposta straordinaria è commisurata al volume d'affari annuale del commerciante al dettaglio e si applica a partire da un volume di affari superiore a HUF 500 milioni (pari a circa EUR 1,7 milioni). L'aliquota di imposizione si applica progressivamente secondo tre scaglioni, rispettivamente dello 0,1%, dello 0,4% e, infine, del 2,5% a partire da un volume di affari di HUF 100 miliardi (pari a circa EUR 336 milioni). In caso di imprese collegate, vale a dire di imprese in cui una eserciti un'influenza determinante su un'altra, l'aliquota non è commisurata al fatturato della singola impresa, bensì del volume d'affari complessivo delle imprese collegate. In tal caso, la singola impresa è tenuta a versare l'imposta sul volume d'affari complessivo proporzionalmente alla propria quota nel gruppo.

La Hervis, impresa operante nel commercio di articoli sportivi in Ungheria, ritiene tale imposta contraria al diritto dell'Unione, in quanto costituirebbe una discriminazione, ed ha pertanto adito l'autorità giudiziaria ungherese. La Hervis appartiene ad un gruppo di imprese austriaco, operante in Ungheria anche nel settore del commercio di prodotti alimentari. Ai fini del calcolo dell'imposta dovuta veniva assunto quale base imponibile il volume di affari complessivo realizzato dal gruppo in Ungheria, ragion per cui l'aliquota applicabile alla Hervis risultava notevolmente maggiore rispetto all'ipotesi in cui la base imponibile fosse stata costituita unicamente dal proprio fatturato. La Hervis sostiene che nel settore del commercio al dettaglio di prodotti alimentari tale cumulo di fatturati colpisce principalmente imprese a capitale straniero. Infatti, mentre queste ultime si organizzerebbero in gruppi di imprese, i proprietari ungheresi ricorrerebbero al meccanismo del franchising, in cui, ai fini dell'imposta, rilevarebbe unicamente il fatturato realizzato dal singolo concessionario. Ciò premesso, il giudice ungherese ha chiesto alla Corte di pronunciarsi sulla compatibilità dell'imposta straordinaria con il diritto dell'Unione.

Nelle conclusioni presentate in data odierna **l'avvocato generale Juliane Kokott ritiene che i divieti di discriminazione e le libertà fondamentali sanciti dal diritto dell'Unione, in particolare la libertà di stabilimento, non ostino ad un'imposta quale l'imposta straordinaria ungherese.**

L'applicazione dell'imposta straordinaria non costituisce per l'impresa capogruppo della Hervis – alla luce di quanto è dato desumere dagli elementi in possesso dalla Corte – un ostacolo illecito alla propria libertà di stabilimento. Infatti, la normativa che ha istituito l'imposta straordinaria ungherese non contiene alcuna disposizione che discrimini, apertamente o in modo dissimulato, sotto il profilo della **libertà di stabilimento**, le società per il fatto di avere la propria sede all'estero.

Nel criterio della totalizzazione dei fatturati, utilizzato ai fini della determinazione della base imponibile, non può ravvisarsi alcuna disparità di trattamento dissimulata tra residenti e non residenti sul territorio nazionale. Non è, infatti, evidente né può desumersi dagli elementi forniti che

nella stragrande maggioranza dei casi le imprese di commercio al dettaglio che realizzano fatturati elevati siano gestite da non residenti, mentre quelle con fatturati minori siano gestite da residenti.

Anche il criterio di distinzione delle imprese collegate, per effetto del quale viene assunto il fatturato realizzato dalle altre imprese del gruppo, laddove l'appartenenza ad un sistema di franchising resta irrilevante, non consente di presumere la sussistenza di una discriminazione dissimulata. Resta irrilevante la questione se una disparità di trattamento dissimulata tra imprese residenti e non residenti risieda proprio nel fatto che l'inserimento dell'impresa di commercio al dettaglio in una struttura di gruppo sia collegato, nella maggior parte dei casi ad una sede estera della società controllante. Infatti, con riguardo al criterio di commisurazione dell'imposta straordinaria ungherese al fatturato, i soggetti inseriti in una rete di franchising e quelli appartenenti ad una struttura di gruppo non si trovano, in ogni caso, in una situazione oggettivamente analoga.

Infine, anche il **criterio di distinzione della fase di distribuzione in cui viene realizzato il fatturato**, vale a dire la tassazione soltanto dell'ultima fase di distribuzione, non consente di presumere la sussistenza di una discriminazione dissimulata. Anche in tale contesto resta irrilevante la questione se una disparità di trattamento dissimulata tra imprese non residenti e imprese residenti possa sussistere proprio nel fatto che, nella stragrande maggioranza dei casi, le prime agiscano in Ungheria attraverso una rete di filiali, laddove le seconde operino come concedenti in un sistema di franchising. Infatti, con riguardo alla normativa ungherese in esame, le imprese operanti in un sistema di filiali e le imprese concedenti operanti in un sistema di franchising non si trovano in una situazione analoga.

A parere dell'avvocato generale, il divieto di discriminazione fiscale delle merci dettato dal diritto dell'Unione, in base al quale nessuno Stato membro può applicare, direttamente o indirettamente, ai prodotti provenienti dagli altri Stati membri imposizioni interne superiori a quelle applicate ai prodotti nazionali analoghi, **non osta all'imposta straordinaria ungherese**. Non si ravvisano, infatti, elementi che consentano di ritenere che l'imposta straordinaria colpisca in modo più marcato i prodotti provenienti da altri Stati membri rispetto a quelli nazionali.

L'avvocato generale Kokott rileva peraltro che l'imposta straordinaria ungherese potrebbe eventualmente violare la direttiva dell'Unione in materia di IVA¹. Detta direttiva vieta, infatti, agli Stati di istituire imposte aventi natura di imposta sul volume d'affari. Contrariamente alla giurisprudenza sin qui accolta, l'avvocato generale è d'avviso che tale divieto non riguarda solamente le imposte nazionali che presentino le caratteristiche fondamentali di un'imposta sul valore aggiunto, bensì tutte le imposte nazionali che presentino le caratteristiche essenziali di un'imposta sul valore aggiunto e che pregiudichino il funzionamento del sistema comune dell'IVA, falsando le condizioni di concorrenza a livello nazionale o dell'Unione. L'imposta straordinaria ungherese presenterebbe in ogni caso la caratteristica in effetti intrinseca dell'imposta sul valore aggiunto, vale a dire della determinazione sulla base del prezzo, ancorché la sua base imponibile sia costituita dal fatturato annuo complessivo. L'imposta de qua falserebbe, inoltre, le condizioni di concorrenza a livello nazionale. Tuttavia, alla luce delle indicazioni fornite, non si può stabilire se si tratti parimenti di un'imposta generale. **In conclusione, il giudice ungherese dovrà accertare se l'imposta straordinaria sia compatibile con la direttiva dell'Unione in materia di IVA.**

IMPORTANTE: Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Estella Cigna Angelidis ☎ (+352) 4303 2582

Immagini della pronuncia delle conclusioni sono disponibili su «[Europe by Satellite](#)» ☎ (+32) 2 2964106

¹ Direttiva 2006/11/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347, pag. 1).